

COMUNE DI FABRO

PROVINCIA DI TERNI



LICENZA TRATTENIMENTI DANZANTI

N. 9827 di Prot.

Vista la domanda di ANDREA ZAZZI
 nato a ORVIETO il 03/06/1974
 di nazionalità ITALIANA residente a FABRO
 Via CARNAUOLA n. 1/A nella sua qualità di (1) AMMINISTRATORE
DELLA ZA. CAS. SNC avente il numero di C.F. ZZZNR74H03G148A
 diretta ad ottenere la licenza per dare trattenimenti danzanti dal / al 31/12/2014
 nella sala (2) RISTORANTE U FOCOLARE
 sita in FABRO via C. DA DELLA STAZIONE n. 53/SS
 denominata /;

Visto che il locale è stato dichiarato agibile per lo scopo con provvedimento n. / in data / rilasciato da /;

Visto il nulla osta della S.I.A.E. in data 17/12/2014 n. 1069;

Vista la dichiarazione di disponibilità del locale in data / di (3) /;

Visto il bollettino n. / di conto corrente postale in data / comprovante il pagamento della tassa di concessione comunale nella misura di L. /;

Visti gli artt. 9, 10, 68 del T. U. delle leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e 116 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. D. 5 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, comma primo, n. 5, del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, e dato atto dell'avvenuta comunicazione al Prefetto del presente provvedimento;

DA LICENZA

ANDREA ZAZZI come sopra generalizzato, si dare trattenimenti danzanti dal / al 31/12/2014

nel locale sopra indicato, sotto la osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti in materia e delle seguenti altre condizioni:

- 1) vietare l'accesso nella sala agli individui in stato di ubriachezza ed ai minori degli anni 14 non accompagnati da persone adulte;
- 2) non consentire danze licenziose e non effettuare concorsi di bellezza per la proclamazione di Miss, senza darne preventivo avviso a questo Ufficio;
- 3) ammettere nella sala soltanto il numero delle coppie danzanti stabilite dalla commissione tecnica di vigilanza, quale risulta dalla licenza di agibilità del locale;
- 4) sospendere le danze in occasione di processioni religiose;
- 5) usare solo amplificatori ed altoparlanti del tipo « a pioggia »;
- 6) cessare alle ore 23 (ventitre) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- 7) attenuare il volume dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- 8) non usare nell'orchestra « gli ottoni » dopo le ore 23 (ventitre);
- 9) gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale che non arrechi disturbo alla quiete pubblica e curare che sia evitato quant'altro possa disturbare il riposo e le occupazioni dei vicini;
- 10) non eseguire numeri di spogliarello e numeri di arte varia che trascendano i limiti della morale e della decenza;
- 11) salvo speciale autorizzazione da ottenersi di volta in volta, il ballo deve cessare alle ore 01.00;
- 12) prima di cedere, anche occasionalmente, il locale suddetto per qualsiasi manifestazione collettiva, diversa da quella citata sulla licenza, il gestore deve ottenere apposto nulla osta che dovrà richiedere almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

La presente licenza è valida esclusivamente per la sala e il tempo avanti indicati; è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine e di pubblica sicurezza, o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata.

Essa dovrà, anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

FABRO

19/12/2014



Il Comandante
Ten. Dott. Francesco Giuliacci

(1) Rappresentante legale di associazione o presidente di circolo affiliato od ente.
(2) Nella sala pubblica, o privata, o in circolo, ecc.
(3) Dell'ente o associazione proprietario del locale, ove la sala sia stata comunque ceduta ad altri o comunque occorre il consenso.
N. B. - La presente licenza è da annotare sull'apposito registro (nostro Mod. 322 - Cst. XV).